



Milano li, 8 Gennaio 2026

Prot. n. 6 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: Legge di Bilancio 2026 – Modifica dell'art. 188-bis, comma 3, D.lgs. 152/06.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301, restringe i soggetti obbligati al RENTRI, escludendo, tra gli altri, liberi professionisti (medici, odontoiatri, estetisti, parrucchieri, tatuatori), piccoli agricoltori, imprese edili (per trasporto rifiuti propri non pericolosi), aziende con meno di 10 dipendenti (per rifiuti non pericolosi) e Consorzi di gestione dei rifiuti, a condizione che rispettino specifici obblighi di tracciabilità documentale (FIR).

Il comma 789, della legge in oggetto, modifica l'art. 188-bis del D.lgs. 152/06, ridefinendo i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI e quelli esclusi.

In base alla nuova formulazione del comma 3-bis, dell'art. 188-bis del TUA, restano tenuti all'iscrizione:

- ✓ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- ✓ i produttori di rifiuti pericolosi;
- ✓ i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- ✓ commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- ✓ per i rifiuti non pericolosi, i soggetti già individuati dall'art. 189, comma 3, del D.lgs. 152/06.

Sono esclusi dall'iscrizione al RENTRI:

- ✓ i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- ✓ i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all'articolo 190[*], commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale, tra cui rientrano i liberi professionisti non organizzati in forma d'impresa.

❖ **Si allega il comma 789 della Legge di Bilancio 2026, n. 199.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci

[*] Art. 190, D.lgs. 152/06

Comma 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Comma 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.